

**CONVENZIONE TRA L'INAIL E L'INPS PER L'EROGAZIONE DELLA INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA DA INFORTUNIO SUL LAVORO, DA MALATTIA PROFESSIONALE E DA MALATTIA COMUNE NEI CASI DI DUBBIA COMPETENZA.**

L'anno 2008, il giorno 25 del mese di novembre in Roma

tra

L'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (in seguito denominato, per brevità, INAIL) nella persona del Presidente, Dott. Marco Fabio Sartori, domiciliato per la carica presso l'INAIL in Roma, Via IV Novembre, n.144

e

L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (in seguito denominato, per brevità, INPS) nella persona del Presidente, Dott. Antonio Mastrapasqua, domiciliato per la carica presso l'INPS in Roma, Via Ciro il Grande n.21

**VISTI**

- L'art. 74 della legge 23.12.1978, n. 833, (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) che attribuisce all'INPS la competenza di erogare le prestazioni economiche di malattia in caso di incapacità lavorativa temporanea;
- gli artt. 66 e ss. e successive modiche del D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965, (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) che stabiliscono la competenza INAIL in materia di erogazione delle prestazioni assicurative economiche per infortunio o malattia professionale;
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni,

*MA*

*A*

## CONSIDERATO CHE

- Si è ravvisata la necessità di modificare l'intero impianto della Convenzione stipulata in data 23 gennaio 1984 per la coordinata erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due Istituti, al fine di semplificare gli adempimenti e di velocizzare l'iter di definizione della competenza nella gestione dei singoli casi controversi;
- l'INAIL e l'INPS nella logica della concretizzazione delle attuali sinergie intendono garantire, in tutti i casi, la continuità della tutela;
- l'INAIL ha la competenza specifica ad accertare il nesso di causalità per le malattie professionali nonché l'occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni, nonché tutti gli altri elementi necessari per qualificare l'evento lesivo come professionale;
- che l'INPS nella sua specifica rilevazione degli stati di malattia può contribuire alla individuazione di sospetti casi di competenza INAIL,

## IN SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 23 GENNAIO 1984

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### Art.1

Nella logica di concretizzazione delle attuali intese sinergiche e di semplificazione delle procedure, l'INAIL e l'INPS sono impegnati ad adottare, nei casi di dubbia competenza assicurativa per i quali abbiano ricevuto richiesta di prestazioni da parte dei propri assicurati, tutte le soluzioni necessarie a garantire agli assicurati stessi, per i periodi di assenza dal lavoro, la corresponsione di prestazioni economiche in misura pari all'indennità di malattia prevista dalle vigenti norme di legge.

#### Art.2

I casi denunciati all'INAIL, per i quali dall'istruttoria amministrativa e/o dall'accertamento medico-legale sia stata esclusa l'indennizzabilità dell'evento in quanto infortunio o malattia professionale, sono di competenza INPS. Per tali casi l'INAIL provvederà ad inoltrare alla struttura territoriale competente dell'INPS - con la massima tempestività e, comunque, nei termini di cui al successivo art. 3 - specifica dichiarazione di incompetenza motivata - con l'illustrazione degli elementi di fatto e di diritto valutati e la connessione logica tra la valutazione effettuata e la determinazione assunta - e corredata di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria, compreso il prospetto delle indennità liquidate. Sarà cura dell'INAIL

8/11

A

notificare all'interessato e al datore di lavoro, sempre entro gli stessi termini, l'esito dell'accertamento negativo e la relativa comunicazione all'INPS.

L'INPS, solo qualora sia in possesso di documentazione dalla quale risultino ulteriori e rilevanti elementi, non già valutati dall'INAIL, atti a modificare il provvedimento negativo emesso da quest'ultimo, ovvero nel caso in cui la dichiarazione di incompetenza dell'INAIL sia gravemente carente di motivazione, sospende la procedura di trattazione e segnala il caso, per le opportune verifiche, alla struttura dell'INAIL che ha emesso la dichiarazione di incompetenza, allegando la predetta documentazione, entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione stessa.

La struttura dell'INAIL, ricevuta la comunicazione dell'INPS, entro i successivi quindici giorni riesamina il caso e conclude il procedimento di definizione della competenza con provvedimento proprio motivato e notificato alla struttura dell'INPS che ha emesso la comunicazione.

Per i soli casi in cui il provvedimento emesso dall'INAIL in sede di riesame sia gravemente carente di motivazione ovvero qualora l'INAIL abbia ommesso di valutare gli ulteriori e rilevanti elementi adottati dalla struttura dell'INPS, quest'ultima potrà sottoporre la questione della competenza alla decisione del Collegio regionale istituito ai sensi del successivo art.5.

I casi denunciati direttamente all'INPS dall'interessato, per i quali si ravvisi la presenza di requisiti utili a qualificare l'evento come riconducibile alle fattispecie tutelate dalla normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero che richiedano un approfondimento per verificarne tale natura, saranno segnalati dall'INPS alla struttura territoriale dell'INAIL, con contestuale notifica all'interessato e al datore di lavoro, sempre entro i termini di cui al successivo art.3. Dal momento della ricezione della segnalazione da parte dell'INAIL il caso segue l'iter di cui ai commi precedenti.

L'Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato corrisponderà, in via provvisoria, le prestazioni economiche in misura pari all'indennità di malattia di cui alle vigenti norme di legge, fino all'assunzione del caso da parte dell'Istituto competente e, comunque, entro i limiti del periodo di comparto, previsto dai contratti collettivi di lavoro, salvo compensazione ai sensi del successivo art. 8.

### Art.3

L'Istituto che ha ricevuto la denuncia/certificato inoltrerà la dichiarazione di propria incompetenza all'altro Istituto entro 60 giorni in caso di infortunio/malattia comune ed entro 90 in caso di malattia professionale.

### Art. 4

I casi per i quali sia in corso contenzioso amministrativo o giudiziario non sono sottoposti all'esame del Collegio regionale di cui all'art. 5.

PLA

A

Fino al provvedimento o alla sentenza definitivi, di cui ciascun Istituto è tenuto a dare tempestiva notizia all'altro, l'erogazione della prestazione economica viene effettuata dall'Istituto al quale per primo l'assicurato ha presentato la relativa denuncia/certificato.

Resta inteso che qualora, a seguito di contenzioso amministrativo ovvero di ricorso giudiziario, sia stata definita una diversa competenza rispetto a quanto già stabilito dai due Istituti, sarà la struttura territoriale dell'Ente designato ad assumere il caso, con regolazione delle somme già erogate. Della definitiva determinazione dovrà essere data tempestiva comunicazione all'altro Istituto da parte dell'Ente a cui viene attribuita la competenza, entro quindici giorni decorrenti dalla notifica della sentenza ovvero dalla data dell'esito del contenzioso amministrativo.

Quanto sopra dovrà essere notificato al lavoratore e al datore di lavoro, sempre entro gli stessi termini.

#### Art.5

A livello delle Direzioni regionali dei due Enti è istituito un Collegio così composto: Direttori regionali o loro delegati; Coordinatori dell'Avvocatura regionale o loro delegati; Coordinatori medici INPS e Sovrintendenti medici regionali INAIL o loro delegati.

Il Collegio regionale esamina i casi di cui all'art. 2, 4°-5° comma, con comunicazione immediata dell'esito, e comunque entro 60 giorni dalla data di ricezione degli atti, mediante motivata relazione, alle Sedi territoriali interessate di entrambi gli Istituti, nonché all'assicurato e al datore di lavoro.

Sono aboliti sia i Collegi locali che il Collegio centrale di cui all'art. 6 della precedente Convenzione INPS-INAIL del 23 gennaio 1984.

#### Art.6

Ove, in sede di trattazione di un caso di dubbia competenza assicurativa, si ravvisi la possibilità che l'evento denunciato dall'assicurato derivi da un fatto doloso o colposo di un terzo o del datore di lavoro o di un compagno di lavoro, la struttura INAIL o INPS che ha ricevuto la prima denuncia/certificato del caso stesso è tenuta ad avviare, sia pure a titolo cautelativo, la procedura per l'esercizio dell'eventuale azione di rivalsa nei confronti del presunto responsabile. In tal caso agirà anche a nome e per conto dell'altro Istituto - al quale provvederà, altresì, a darne opportuna informativa - al fine di tutelarne le ragioni per l'eventualità che la competenza del caso sia definitivamente attribuita a quest'ultimo.

#### Art. 7

Le competenti Strutture centrali dell'INAIL e dell'INPS svolgeranno sinergicamente, attraverso la creazione di un apposito Osservatorio congiunto, una funzione di coordinamento volta a:

01/1

A

- fornire indirizzi agli Istituti Collegi regionali;
- monitorare le attività di verifica quali-quantitativa del trattamento dei singoli casi, onde garantire sia la tempestività e l'omogeneità di giudizio sul territorio, sia l'analisi ai fini epidemiologici del fenomeno infortunistico e tecnopatologico;
- adottare interventi per l'attuazione della presente Convenzione, anche con particolare riguardo al sistema dei controlli delle assenze dal lavoro.

Tale Osservatorio è formato dalle componenti amministrativa, medica e legale dei due Istituti.

Gli Istituti si impegnano, altresì, a sviluppare un software per la gestione telematica del processo.

Le suddette strutture centrali predisporranno congiuntamente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita relazione informativa per gli Organi di entrambi gli Istituti, al fine di rendere conto dell'efficacia della Convenzione con riguardo all'obiettivo.

#### Art. 8

È instaurato un sistema centrale di compensazione, tra INAIL e INPS, dei rispettivi crediti e debiti nascenti dalle prestazioni economiche erogate agli assistiti per tutti i casi controversi definiti secondo quanto previsto ai precedenti articoli.

Ciascuno dei due Enti, nell'ambito della propria autonomia, provvederà ad accantonare nel Fondo svalutazione crediti dei rispettivi bilanci presunte quote di irrealizzabilità delle partite creditorie di cui al comma 1.

Gli oneri per le spese generali, nonché per gli eventuali accertamenti amministrativi e sanitari effettuati si intendono compensati.

#### Art. 9

Le parti si attengono alla legislazione vigente in materia di privacy ed in particolare agli obblighi che scaturiscono dall'applicazione del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

E' fatto divieto espresso alle parti di utilizzare le informazioni assunte per mezzo della presente convenzione per fini diversi da quelli inerenti i propri fini istituzionali e consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, nonché di cedere a terzi i dati oggetto di trattamento.

Le parti comunicheranno vicendevolmente per atto scritto i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati e avranno cura di designare gli incaricati del

*OUT*

*A*

trattamento ai sensi dell'art. 30 del d.l.vo n. 196/2003 ed impartire loro le relative istruzioni.

Il trattamento dei dati da parte dei soggetti incaricati deve comunque avvenire nel rispetto dei canoni di proporzionalità, adeguatezza e pertinenza.

#### Art. 10


La presente Convenzione sostituisce la Convenzione stipulata tra INPS e INAIL in data 23 gennaio 1984; ha decorrenza dal ~~26 novembre 2008~~ e durata biennale.

Si intende tacitamente rinnovata per un eguale periodo, salvo che una delle parti non ne dia disdetta o non ne proponga la modifica all'altra parte, mediante lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

#### Art. 11

La presente Convenzione sarà portata a conoscenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero della Salute.

Il Presidente INPS  
Dott. Antonio Mastrapasqua



Il Presidente INAIL  
Dott. Marco Fabio Sartori

